

STATUTO
dell'Associazione **FestiValle**



Art. 1) Sede

È costituita una Associazione denominata:

"FestiValle"

Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D. Lvo 3.7.2017 n. 117 e s.m.i.), si aggiungerà l'acronimo ETS, e la Associazione assumerà la denominazione:

"FestiValle - ETS"

L'Associazione ha sede in Via Santa Rita da Cascia, 20 - 92100 - Agrigento (AG).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione è disciplinata dalle norme del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successivo Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 contenente disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive loro modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile e leggi collegate. L'Associazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ed in particolar modo quanto previsto nella lettera i) art. 5 D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni:

- a) la promozione e l'organizzazione di spettacoli dal vivo musicali, eventi culturali, dell'arte e dell'architettura innovativa ed ecosostenibile in tutte le forme espressive e della creatività,
- b) la promozione del territorio e la valorizzazione del turismo con particolare attenzione al turismo culturale ed esperienziale,
- c) la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, del dialogo interculturale e della collaborazione tra i popoli con particolare attenzione, seppur non esclusiva, a quelli che si affacciano sul mediterraneo;
- d) la promozione del volontariato e della promozione sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- ✓ promuovere e organizzare eventi e manifestazioni culturali e artistici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo festival, eventi speciali, seminari, concerti, convegni, conferenze, fiere, mostre, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione, workshops e talks;
- ✓ promuovere, organizzare ed erogare attività di coordinamento e di gestione, anche in collaborazione o per conto di terzi, di progetti artistici, turistici e culturali a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
- ✓ svolgere attività di general contractor per la produzione di eventi e attività coerenti con lo scopo sociale dell'Associazione;
- ✓ promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci per finalità e scopi attinenti alle attività dell'Associazione;
- ✓ promuovere e organizzare corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico, con attenzione alle Scuole di ogni ordine e grado;
- ✓ realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione, del Turismo e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- ✓ ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- ✓ produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- ✓ produrre, partecipare e promuovere attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fotografico, informatico ed audiovisivo, ivi incluse attività di comunicazione e di marketing, anche rivolte a terzi, per lo sviluppo della cultura, dell'arte e dell'architettura in tutti i loro aspetti;

- ✓ sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- ✓ organizzare e gestire strutture che promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, didattica, artistica e ricreativa;
- ✓ accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- ✓ aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- ✓ realizzare attività di progettazione, anche per conto terzi per la partecipazione a bandi pubblici e privati regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
- ✓ esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- ✓ partecipare come Associazione Culturale a fiere, mostre mercato, seminari, festival, workshop e laboratori, collaborando con Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni pubbliche e private italiane e straniere;
- ✓ collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell'arte, del turismo e del volontariato;
- ✓ collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto;
- ✓ aderire come Associazione Culturale ad altre associazioni o consorzi, che abbiano obiettivi affini agli scopi dell'Associazione previa delibera di Consiglio;
- ✓ l'Associazione si riserva inoltre di porre in essere alcuni servizi legati ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro che promuova occasioni di confronti interpersonali.

L'Associazione:

per manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione;

può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;

può acquistare e/o affittare beni immobili, automezzi, macchine e attrezzi di lavoro utili alla realizzazione delle attività sociali;

può stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e di consulenze, con le limitazioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni:

attività di affidamento spazi della sede legale e/o operativa a terzi anche per la realizzazione di attività commerciali quali punto di ristoro e bar.

L'associazione può comunque svolgere attività di natura commerciale nel rispetto del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e attingere a sponsorizzazioni.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione può svolgere anche per soggetti terzi attività di progettazione, direzione e gestione di progetti, eventi e iniziative coerenti con i propri fini statuari nonché attività di fund raising.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Per Associati si intendono le persone fisiche, giuridiche, le ditte individuali, enti collettivi, societari o associativi, fondazioni e istituzioni sia pubbliche sia private.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa di adesione fissata periodicamente dall'Assemblea e non rimborsabile in caso di recesso.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

I singoli associati potranno stipulare accordi e contratti con l'Associazione per lo svolgimento di attività di consulenza, progettazione, servizi e forniture.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Presidente dell'Associazione mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e di presa visione e accettazione dell'eventuale Regolamento.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza semplice. La decisione sull'eventuale non accettazione è insindacabile e a totale discrezione dell'organo amministrativo.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Costituisce inoltre causa di esclusione il mancato pagamento della quota associativa annuale per un periodo consecutivo di tre anni.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Comitato Tecnico-Scientifico
- e) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e di previsione;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva i regolamenti;
- delibera l'ammontare della quota di adesione e della quota annuale degli associati;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza del Comitato Direttivo oppure da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.



E) **Maggioranze**
assemblea è v

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni
L'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio consuntivo e di previsione e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione, contrarre con Banche e Istituti di credito anche per l'apertura dei conti correnti e di ogni altra operazione attiva e passiva anche a mezzo delega al Presidente, al Vice Presidente o a altro componente del Consiglio Direttivo;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- nominare il Comitato Tecnico-Scientifico;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

B) Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 5 (cinque) determinati dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto;
 - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
 - indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.
- Il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, o per incompatibilità per Legge.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per: revoca, causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, l'assemblea provvede a sostituirli per cooptazione; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. Il compenso per la carica del Presidente, del Vice Presidente e dei consiglieri è determinato dall'Assemblea. Qualora l'Assemblea deliberasse la gratuità delle suddette cariche resta salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio è validamente costituito se presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare in primis al Vice Presidente, o ad altri consiglieri, le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati; eventuali deleghe a terzi dovranno essere preliminarmente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11) Il Comitato Tecnico-Scientifico

L'associazione potrà dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico.

A) Funzioni

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'Organo di indirizzo scientifico e culturale dell'Associazione. Esercita una funzione consultiva generale in ordine alle attività culturali promosse dall'Associazione stessa e/o da terze parti, formulando proposte e rendendo pareri al Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

B) Composizione

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri, eletti dal Consiglio Direttivo secondo le norme dell'apposito Regolamento stilato dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea.

I membri vengono individuati fra personalità di rilievo nel campo della cultura e delle arti che abbiano una comprovata competenza professionalità ed esperienza nelle materie attinenti agli scopi dell'Associazione. I componenti durano in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

Il CTS elegge tra tutti i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente al quale competono le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, lo stesso Vicepresidente può svolgere altre funzioni che il Presidente intenda delegargli. Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo un eventuale rimborso spese secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea degli Associati; per progetti o iniziative di particolare rilevanza, il Consiglio Direttivo può determinare un compenso straordinario a condizione che l'attività dell'Associazione garantisca flussi di ricavi adeguati.

Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o un collegio o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, qualora l'associazione sia stata registrata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore verrà depositato nel Registro stesso a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.16 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

